

STATUTO FONDAZIONE DON GRASSINO

Capo I

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1 Origine

La Fondazione don Grassino, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dalla Opera Pia don Grassino, fondata con testamento dell'8 marzo 1866 rogato Bianchi, registrato a Dronero e amministrata dalla Congregazione di Carità di San Damiano Macra, alla quale don Domenico Grassino in data 08-03-1866 lascia i propri beni allo scopo di soccorrere i poveri con testamento olografo aperto e pubblicato il 19-03-1866. L'Opera Pia fu eretta in Ente Morale dalla **Regione** Piemonte con D.G.R. n. 38-24454 del 28-04-1998. La Fondazione ha sede nel Comune di San Damiano Macra, in Via don Grassino n. 12.

Art. 2 Scopo

La Fondazione don Grassino non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Lo scopo della Fondazione è di fornire alle persone anziane e bisognose prestazioni di tipo **residenziale**, semiresidenziale alberghiero e domiciliare e servizi di carattere assistenziale sanitario ed infermieristico.

Art. 3 Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente **patrimonio**:

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:
 - dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione (Via don Grassino n. 12 – San Damiano Macra, dati catastali: Foglio 25 - numero 10 sub. 1 – cat. B1 – classe 1, mq 1522 - rendita € 897,14).
- patrimonio **disponibile** costituito:
 - dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari come emergenti da **specifico** inventario;



- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio e la creazione di un fondo per l'accoglienza delle persone indigenti per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4 Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- rette corrisposte dagli utenti;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 5 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il vice Presidente.

Art. 6 Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 componenti nominati come di seguito indicato:

- Il parroco pro-tempore o suo delegato stabile membro di diritto
- 1 nominato dal Sindaco del Comune di San Damiano Macra
- 1 nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese
- 1 nominato dal consiglio pastorale



- 1 nominato da Associazione Volontari Servizi Socio Assistenziali San Damiano Macra

La nomina dei membri del C.D.A. deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i membri possono essere confermati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente. Le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborsi spese adeguatamente giustificati.

Art. 7 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo nei mesi di aprile e ottobre e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso, anche telefonico, da recapitarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, ovvero ventiquattro ore prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Art. 8 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Direttore della Casa di Riposo;
- definisce gli obiettivi, piani e i programmi;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- amministra i beni immobili;
- delibera le modifiche dello statuto; (con la presenza e con il voto favorevole di almeno quattro componenti);
- stabilisce le rette a carico degli ospiti della Casa di Riposo;



- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto unanime di tutti i componenti.
- delibera la nomina del revisore dei conti;
- sceglie al suo interno il verbalista (il verbale deve essere controfirmato da tutti i consiglieri presenti e conservato presso la sede della Fondazione).

Art. 9 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, (sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate). In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni mobili e immobili direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti. Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 10 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal direttore, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda la Casa di Riposo.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano d'età.



Art. 14 Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C.. In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di Associazioni o Fondazioni con **personalità giuridica**, (altro Ente senza scopo di lucro), avente sede ed operante nel Comune di San Damiano Macra, o al Comune di San Damiano Macra, con il vincolo essenziale di svolgimento di attività nel campo socio-educativo e/o socio-assistenziale. Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Capo IV

Disposizione Finale

Art. 15 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

